

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-677	del 10/11/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna in materia di energia e ambiente in attuazione della L.R. n. 26/04 per la realizzazione di attività propedeutiche alla predisposizione del Nuovo Piano Attuativo Triennale del P.E.R.	
Proposta	n. PDTD-2011-666 del 31/10/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 10 (dieci) novembre 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna in materia di energia e ambiente in attuazione della L.R. n. 26/04 per la realizzazione di attività propedeutiche alla predisposizione del Nuovo Piano Attuativo Triennale del P.E.R.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tale funzioni, attività e compiti dell'Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATI INOLTRE:

- la L.R. n. 26/2004 recante "Disciplina della programmazione in materia di energia";
- in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede che la Regione promuova il risparmio energetico, favorisca lo sviluppo di risorse endogene e fonti rinnovabili di energia definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti,
- l'art.2, comma1, lett.a) che prevede la predisposizione da parte della Regione, di un piano energetico (PER), nonché il suo periodico aggiornamento,
- l'art. 8, comma 5, che dispone che la Regione stipuli convenzioni con altri enti pubblici per la predisposizione del PER;
- l'art. 9 della stessa L.R. 26/2004 che dispone che il PER venga approvato dall'Assemblea regionale su proposta della Giunta;
- la deliberazione n. 141 del 14 novembre 2007 dell'Assemblea regionale recante "Approvazione del piano energetico regionale";

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attuazione del PER, come dalla sopraccitata deliberazione n. 141/2007, sta definendo il Piano triennale di attuazione 2011-2013 e ha necessità di acquisire il rapporto ambientale di VAS al fine di quantificare gli effetti

ambientali del suddetto Piano di attuazione e programmare un sistema di monitoraggio ambientale;

- che in tale ambito, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di supporto in materia di energia e ambiente relativa alla fornitura di mappe tematiche sugli impianti di infrastrutture energetiche dell'Emilia-Romagna, la fornitura di un rapporto ambientale di VAS e la fornitura di uno studio sulle dinamiche delle produzioni di energia e sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera finalizzate alla definizione del Piano attuativo triennale 2011-2013 del PER;
- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto ed ha inviato una specifica tecnico-economica, agli atti;

DATO ATTO:

- che il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna, competente per materia, ha ritenuto la proposta presentata da Arpa idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
- che, pertanto, è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento all'articolo 1 della sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa con durata di 6 mesi;
- che potrà essere concessa una proroga, mediante atto formale predisposto dal Dirigente regionale competente, solo per oggettive necessità;
- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 50.000,00 a titolo di contributo, che sarà erogato secondo le modalità di cui all'art. 4 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paolo Cagnoli il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione del Nuovo Piano Attuativo Triennale del P.E.R. in attuazione della L.R. n. 26/04”;
2. di dare atto che le attività previste nell’atto di cui al punto 1. decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa con durata di 6 mesi;
3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 50.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 4 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI ENERGIA ED AMBIENTE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO TRIENNALE 2011 - 2013 DEL P.E.R.

L'anno ____, il giorno del mese di, fra, Dirigente Regionale competente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52, come da deliberazione della Giunta Regionale n.in data2011, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicata anche Regione,

e

il Dott. legale rappresentante di ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Direzione tecnica, (C.F. 04290860370) con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro, n. 6 , di seguito indicata come ARPA,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA, ai sensi della L.R. n. 44/95 e successive modificazioni, della L.R. n. 26/04 ed in attuazione del Piano Energetico Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007 n. 141, ai fini di un supporto tecnico in materia di energia ed ambiente, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Triennale 2011-2013 di attuazione del Piano Energetico Regionale, come previsto dall'art.8, comma 5 e dall'art.9 della L.R. n. 26/04.

In particolare la Regione si avvarrà di ARPA per la realizzazione delle seguenti attività:

1) Fornitura di mappe tematiche sugli impianti ed infrastrutture energetiche dell'Emilia-Romagna

Arpa ha già prodotto nel 2005 una base-dati georeferenziata, un GIS (Geographical Information System), contenente molti dati, reperiti presso Arpa (sezioni provinciali e strutture tematiche) e diverse altre fonti esterne (Regione, EELL, Enea, GSE, operatori energetici privati), che insieme costituiscono un sistema GIS. Utilizzando questo strumento verranno fornite mappature per tutto il territorio regionale: le centrali idroelettriche e termoelettriche alimentate a fonti rinnovabili o non rinnovabili di maggiori dimensioni presenti; gli impianti eolici di maggiori dimensioni presenti; gli elettrodotti di alta tensione presenti; i gasdotti di maggiori dimensioni presenti; la dimensione degli impianti fotovoltaici presenti in ciascun comune. Queste mappe saranno fornite in formato digitale (pdf e shape file).

2) Fornitura di un rapporto ambientale di VAS

La fornitura del rapporto di VAS è finalizzata a quantificare gli effetti ambientali del Piano attuativo per l'energia 2011 - 2013 ed a programmare un sistema di monitoraggio ambientale. Per la redazione di questo rapporto sono applicati gli indirizzi metodologici già emanati in materia di VAS dalla Regione. In particolare il rapporto si articola in cinque parti: valutazione dello scenario ambientale di riferimento, valutazione della coerenza ambientale, valutazione degli effetti ambientali, definizione del controllo ambientale e sintesi non tecnica per le consultazioni. Il rapporto di VAS è redatto in modo da produrre prassi estendibili alla valutazione di altri piani energetici locali e per agevolare le autorizzazioni dei progetti d'impianto e d'infrastrutture energetiche.

3) Fornitura di uno studio sulle dinamiche delle produzioni di energia e sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera

La fornitura è finalizzata alla costituzione da parte di Arpa, di uno studio sulla dinamica delle produzioni d'energia e un monitoraggio sulle emissioni in atmosfera. Lo studio contiene dinamiche passate e future, cioè dati sia a consuntivo sia di stima previsionale tendenziale sia di stima previsionale connessa alle azioni del Piano attuativo. Nello studio è compresa anche una valutazione delle emissioni

atmosferiche del Programma operativo regionale 2007-2013 in relazione ai sistemi di valutazione previsti da questo programma. A completamento del presente lavoro l'ARPA inoltre deve supportare la Regione durante i momenti negoziali effettuati per definire il programma di monitoraggio ambientale del Piano attuativo.

ART. 2

DURATA

La presente Convenzione e le attività ivi dedotte hanno una durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo disdetta di una delle parti. Sono fatti, comunque, salvi i rapporti giuridici che nascono dalla convenzione stessa.

Le attività previste al precedente art. 1 dovranno essere realizzate con la seguente tempistica:

- l'attività di cui al punto 1) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

- l'attività di cui al punto 2) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Per la pubblicazione della VAS, ARPA si impegna a fornire il necessario supporto per rispondere ad osservazioni fino alla conclusione del procedimento di VAS;

- l'attività di cui al punto 3) entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'eventuale proroga dei termini potrà essere accordata, nel rispetto della normativa regionale vigente, previa adozione di atto formale del Dirigente regionale competente, solo per oggettive necessità.

La Regione può risolvere in ogni tempo la presente convenzione in caso di grave inadempimento di ARPA, tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto della Convenzione stessa, previa concessione di un termine per adempiere agli obblighi a suo carico di durata non inferiore a sette giorni.

In caso di risoluzione della Convenzione, ARPA ha diritto solo ad ottenere la somma a copertura delle spese per le attività svolte fino alla data della risoluzione, quali accettate e correttamente eseguite da parte della Regione.

ART. 3

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

La struttura della Regione responsabile delle attività previste nella presente convenzione è il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo cui spetterà la verifica dei risultati e delle attività svolte.

ART. 4

FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE

La Regione riconosce ad ARPA per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 la somma di € 50.000,00, a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Alla liquidazione provvede il Dirigente regionale competente secondo le seguenti modalità:

- il 30%, dell'importo complessivo pari ad € 15.000,00 a presentazione, in formato digitale (file pdf e shape), delle mappe di cui all'attività 1 del precedente art. 1,;
- il 50%, dell'importo complessivo pari ad € 25.000,00, alla presentazione del rapporto di VAS di cui all'attività 2 di cui al precedente art. 1;
- il 20% dell'importo complessivo pari ad € 10.000,00, sulla base della documentazione contabile attestante le spese complessivamente sostenute.

Qualora una o più attività indicate nell'art. 1 non fossero attuate in tutto o in parte il finanziamento della Regione verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti.

ART. 5

VERIFICHE DELLA REGIONE

La Regione può effettuare le verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, relazioni periodiche sullo

stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione.

ARPA predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della convenzione.

ARPA, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di sua competenza.

ARPA è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi, compreso il proprio personale e conseguente all'esecuzione della presente convenzione; è, altresì, responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione della convenzione.

ARPA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

ART. 6

COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche attività ARPA potrà avvalersi dell'opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti, nel rispetto della normativa vigente.

ARPA nei rapporti con tali soggetti eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte e gli altri materiali prodotti da ARPA in relazione alle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà esclusiva della Regione e di ARPA.

stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione.

ARPA predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della convenzione.

ARPA, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di sua competenza.

ARPA è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi, compreso il proprio personale e conseguente all'esecuzione della presente convenzione; è, altresì, responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione della convenzione.

ARPA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

ART. 6

COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche attività ARPA potrà avvalersi dell'opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti, nel rispetto della normativa vigente.

ARPA nei rapporti con tali soggetti eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte e gli altri materiali prodotti da ARPA in relazione alle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà esclusiva della Regione e di ARPA.

per la Regione EMILIA-ROMAGNA
Il Dirigente competente

per ARPA Emilia-Romagna
Il legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2011-666 del 31/10/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna in materia di energia e ambiente in attuazione della L.R. n. 26/04 per la realizzazione di attività propedeutiche alla predisposizione del Nuovo Piano Attuativo Triennale del P.E.R.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 03/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
